



TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

Prima Sezione Civile

R.G. nr. 17/2010

Il G.I.

In persona del dr. Luigi Bobbio

osserva

Va preliminarmente dichiarata la inammissibilità del proposto ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex artt. 617 e 618 cpc come depositato in data 22/12/21 da e nell'interesse di Costanza.

Filomena e Michele. Sul punto non è ignota a questo giudice la giurisprudenza (per tutte Cass. S.U. 13/18185; Cass. 00/1572; Cass. 12/21110;) in forza della quale (con pronunce per lo più riferite alla divisione di una comunione ereditaria ma certamente estensibili alla divisione endoesecutiva ex art. 600 e seguenti cpc), nel processo di scioglimento della comunione gli atti del giudice istruttore (o del professionista delegato) sono soggetti al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex artt. 617 e 618 cpc (ovvero 591 ter cp, nel caso di atto del professionista delegato). Tale giurisprudenza, negando la ricorribilità in tali casi ad una autonoma azione di nullità, prende le mosse dalla constatazione, per vero innegabile, della progressiva e sempre più avanzata parificazione/assimilazione, in ambito normativo, del giudizio ordinario di divisione, qualora per la indivisibilità dei beni si addivenga alla liqui-

04/03/2021 10:44:14 AM - C:\Programmi\IlCaso\IlCaso.it - C:\Programmi\IlCaso\IlCaso.it





dazione degli stessi, alle regole del procedimento di esecuzione immobiliare. Tale progressiva identificazione tra le regole applicabili ai due distinti giudizi, come detto, è frutto di svariati interventi normativi integrati, peraltro, da successive interpretazioni giurisprudenziali di legittimità, ultima delle quali quella di cui alla soprariferita pronuncia a Sezioni Unite, le quali, tuttavia, non possono essere completamente seguite, ad avviso dello scrivente, nei casi in cui tale identificazione viene, con un discutibile e in questa sede contestato e disapplicato percorso interpretativo/normativo, a confliggere pesantemente ed insostenibilmente con il corredo genetico delle due tipologie, quella ordinaria e quella esecutiva, delle distinte procedure che ne occupano. Infatti, la affermata applicabilità, nell'ambito del giudizio di divisione endoesecutivo ex art. 600 e seg. Cpc, del rimedio dell'opposizione ad opera di una delle parti da attuarsi con ricorso ex artt. 617 e 618 cpc non tiene conto di alcune evidenze strutturali della opposizione endoesecutiva che la rendono incompatibile e geneticamente inapplicabile al giudizio di divisione, pena lo stesso stravolgimento, strutturale e funzionale dell'opposizione agli atti esecutivi come voluta e disegnata dal legislatore. Invero, l'opposizione agli atti come richiamata e voluta dalla richiamata giurisprudenza, essendo dalla stessa espressamente riferita agli atti riguardanti la vendita esecutiva (vale a dire tutti quegli atti compresi tra l'ordinanza che fissa le modalità della vendita e il decreto di trasferimento), non può che essere quella di cui all'art. 617 comma 2° cpc e non certamente quella di cui all'art 617 comma 1° cpc che





riguarda per espressa previsione normativa gli atti anteriori all'inizio dell'esecuzione immobiliare. Ciò comporta che la giurisprudenza non può assumersi la funzione né arrogarsi il diritto, nella sede interpretativa che funzionalmente e esclusivamente le compete, di stravolgere, si ribadisce, addirittura, geneticamente la struttura dell'opposizione endoesecutiva. Tale struttura infatti, per espressa previsione normativa, è costruita sulla ripartizione tra una fase meramente cautelare (nella quale si adottano o si rigettano le istanze di cui all'art. 618 cpc) assegnata alla competenza esclusiva, funzionale e inderogabile del g.e. (cui, per ovvie e evidenti ragioni, soltanto potrebbe nella fattispecie che ne occupa essere parificato il g.o. del giudizio di divisione) e una eventuale fase di merito da instaurare in riassunzione da una delle parti interessate. Tale architettura normativa, pertanto, non potendo essere cancellata né modificata per via di sentenze, comporterebbe, ove mai si accedesse pedissequamente alla struttura giurisprudenziale che qui si contesta, che il g.o. , nel recepire il ricorso ex art. 617 comma 2° cpc, si limitasse ad adottare o negare i provvedimenti indifferibili e urgenti di cui all'art. 618 cpc, assegnando alle parti un termine perentorio per la eventuale riassunzione nel merito, merito che, inevitabilmente, dovrebbe essere riassunto con autonoma iscrizione a ruolo e conseguente incardinamento di altro e distinto giudizio ordinario, non potendo, per ovvie ed evidenti ragioni, essere riassunto dinanzi allo stesso g.o. del giudizio di divisione endoesecutiva e soprattutto nell'ambito del medesimo giudizio di divisione endoesecutiva cui





afferisce, ciò non fossaltro che per l'espressa previsione di cui all'art. 186 bis disp att cpc. Non v'è chi non veda che, anche qualora si volesse aderire a tale farraginoso e contorto percorso, ne verrebbe gravemente violato lo stesso principio costituzionale della celerità del processo per non parlare dello stravolgimento del dettato normativo. Le considerazioni che precedono sono peraltro tanto più fondate quanto più si abbia riguardo alla non necessità di ricorrere al percorso introdotto dalla citata giurisprudenza di legittimità in presenza di ben altri e ben più coerenti e strutturali rimedi che l'ordinamento pone a disposizione delle parti. Si intende in particolare, infatti, far riferimento non solo alla possibilità per la parte interessata di proporre nei confronti dell'attività di vendita del giudizio di divisione endoesecutiva una autonoma azione di nullità da attivarsi in sede di giudizio ordinario a mezzo di un autonomo e separato atto introduttivo ma anche alla possibilità, in maniera probabilmente ancora più coerente, di dedurre, invece, la questione, che si pretende di sollevare a mezzo di ricorso in opposizione, quale motivo di appello nell'ambito dell'impugnazione della sentenza che conclude il giudizio di divisione endoesecutiva.

E' appena il caso di osservare, peraltro, che in questo come in casi consimili, sarebbe ben più opportuno che la giurisprudenza, in luogo di adottare interventi interpretativi di natura sostanzialmente normativa, prendesse atto, se ravvisati, di eventuali vuoti normativi o di insormontabili questioni di inapplicabilità delle norme vigenti,





al fine di sollecitare l'attenzione del legislatore. Legislatore che, peraltro, fra i tanti interventi disorganici sulla struttura del codice di rito civile, ben potrebbe affrontare la questione di riportare pienamente ed esclusivamente all'interno del processo di espropriazione immobiliare le questioni inerenti il pignoramento di beni in comproprietà tra il debitore esecutato ed un terzo non debitore, prevedendo non già l'introduzione del giudizio di divisione ex art. 600 e seguenti ma una specifica ipotesi di divisione endoesecutiva da attuarsi a cura e sotto la direzione dello stesso giudice dell'esecuzione con evidente risparmio di tempi e costi per le parti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc come proposto.

5

Manda la Cancelleria.

Nocera Inferiore, 20/01/2022

Il G.I.

Dr. Luigi Bobbio

Il documento è stato generato automaticamente dal sistema di gestione dei processi. Per informazioni, contattare il servizio clienti.

